

LA MAFIA E IL CODICE PENALE, DALLE ORIGINI A OGGI

Di Giorgio Marandola

L' ASSENZA DI MISURE CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL CODICE ROCCO ORIGINARIO E ATTUALIZZAZIONE DEL CONCETTO

Se prendiamo in esame il concetto e la sistematica previsione di norme contro il crimine organizzato di stampo prettamente mafioso notiamo inevitabilmente che il Codice Rocco ne è sprovvisto, ed è inoltre facile notare come in esso mancasse qualsiasi riferimento all'esistenza stessa del fenomeno noto con il nome di Mafia.

Questa mancanza, che a prima vista potrebbe sembrare anomala, non denota un disinteresse positivo da parte dello Stato alla repressione di questa fattispecie penale; infatti il fenomeno era ben noto al governo fascista, che dal canto suo, ricorse ad un intervento eccezionale, giocato in prevalenza dall'esecutivo: in pratica il suddetto governo ha "estrapolato" il fenomeno associativo delinquenziale mafioso dalla competenza normativa del Codice, per porlo in una prospettiva di più rapido contrasto.

In realtà la mancanza di una previsione normativa nei confronti della criminalità mafiosa è la conseguenza ovvia di un convincimento dello Stato di allora secondo cui "la Mafia non esiste". Una teoria, ufficiosa o ufficiale, che ha trovato ampia risonanza per un periodo apprezzabile persino nelle sentenze dei tribunali che si sono trovati a giudicare in merito a delinquenza di stampo mafioso. (Dichiarazione del Procuratore Vigna)

Si tratta di un'estraneità del tema all'impianto codicistico che, con ragioni e prospettive certamente diverse, sembra ribadita dal recente Schema di delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale, con l'esclusione dal codice di "talune importanti incriminazioni (tra le quali quelle relative ai fatti di mafia, alle armi, al commercio e uso di stupefacenti) perché le tecniche di lotta contro gli illeciti in questione sono troppo legate alla contingenza dei tempi, per poter essere stabilmente formalizzate in un codice" (Documenti giustizia 1992, n. 2, 360)

Infatti l'area di incriminazioni pertinenti alla criminalità organizzata, ed è basilare parlare di "area di incriminazioni", è insuscettibile di riduzione a un'unitaria prospettiva di tutela.

Inoltre, il continuo evolversi delle strutture criminali, in particolare di stampo mafioso, porta necessariamente ad un tipo di risposta preventiva-investigativa-giudiziaria fondamentalmente caratterizzata da dinamicità operativa, che possa far fronte al continuo divenire mafioso: dalla guardiania all'alta finanza dei paradisi fiscali comunemente noti (le Isole Cayman del "caso Tanzi") Il fenomeno associativo mafioso in continua espansione ed evoluzione può essere associato a livello strettamente codicistico a quello del terrorismo internazionale, infatti l'attuale codice, fino all'11 Settembre 2001 prevedeva reati di terrorismo strettamente ricollegabili a fenomeni interni noti come quelli delle B.R. p.c.c., e quindi di stampo eversivo dell'ordine democratico. Ma in seguito agli attentati delle Due Torri (che hanno determinato una svolta epocale nelle esigenze di tutela dell'ordine pubblico) anche in Italia si è provveduto a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del terrorismo di matrice internazionale (quindi con peculiarità proprie), attraverso idonee misure sanzionatorie ed efficaci strumenti procedimentali. Tali esigenze hanno trovato una prima soddisfazione attraverso le novità disciplinari introdotte dal Decreto Legge 18-10-2001, n. 374, convertito in Legge 15-12-2001 n. 438 recante "disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", fra le quali assume particolar rilevanza la sostituzione dell'art. 270 bis, introdotto nel 1980. La riscrittura del suddetto articolo del Codice Penale è frutto di un consolidato convincimento dottrinale, il quale, partendo dalla considerazione secondo cui la

finalità di terrorismo e quella di eversione sono concettualmente distinte, giungeva a concludere per l'inapplicabilità dei vecchi 270 e 270 bis C.P. nel caso in cui, ad un programma criminoso finalizzato a commettere atti di terrorismo non si accompagnasse la finalità di eversione dell'ordine democratico. Con la riformulazione dell'articolo, il fine di terrorismo diviene autonomamente rilevante, dunque autonomamente sanzionato, anche se di carattere internazionale.

Quindi onde evitare una cristallizzazione nel Codice Penale di norme che con il tempo divengono non pienamente efficaci nel contrastare il fenomeno mafioso, la prospettiva di riforma (che come abbiamo visto appare speculare alla previsione del Codice Rocco) auspica una decodificazione in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso (un fenomeno, quello della decodificazione che sta già trovando ampi consensi in altre branche del diritto, come ad esempio nel diritto civile).

Nel Codice Rocco originario (1930) era tuttavia presente, all'articolo 416, la previsione del reato di associazione per delinquere, ma la sua portata non era estendibile al fenomeno propriamente mafioso come noi lo conosciamo. Oggetto giuridico della norma era, ed è tutt'ora, il pericolo per l'ordine pubblico che è insito nel fatto stesso di creare un'organizzazione criminosa con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.

La lacuna della previsione originaria al Codice Rocco è relativa a quelle associazioni che, pur costituendo un pericolo per l'ordine pubblico, non presentavano tutti i requisiti propri dell'associazione per delinquere.

LA REPRESSIONE NEL DOPOGUERRA

(Cenni comparatistici Italia – Stati Uniti)

Anche nell'Italia del secondo dopoguerra possiamo riscontrare la stessa mancanza di strumenti repressivi adeguati nei confronti del fenomeno associativo di stampo mafioso, mancanza resa evidente dal confronto comparatistico tra il diritto penale italiano e quello statunitense.

Oltre oceano infatti il primo tentativo di dare una svolta agli strumenti giuridici di lotta al fenomeno di associazione a delinquere mafiosa risale al 1929-1931, tentativo condotto dalla National Commission on Law Observance and Enforcement.

A ciò seguì agli inizi degli anni '50 la costituzione (ad opera del congresso) di una commissione presieduta dal senatore Estes Kefauver con l'incarico di raccogliere dati e informazioni sulle attività riconducibili alle potenti "familias" (o famiglie, anche se il termine è da considerarsi non proprio, ma di origine tipicamente mafiosa; per famiglia si intende infatti un agglomerato di picciotti, soldati e luogotenenti intorno ad un capomandamento, il tutto in senso gerarchico e diviso per zone di influenza, al di là della parentela vera e propria) di origine straniera che reggevano le fila della mafia.

Il processo cognitivo-giuridico culmina nel 1965, con la creazione, ad opera del presidente Johnson, della Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice e il 15 ottobre 1975 con la promulgazione del testo definitivo della Organized Crime Control Act.

In Italia, sia dal punto di vista criminologico, sia per quanto riguarda le indagini più strettamente giuridico-penali ci troviamo di fronte ad un ritardo apprezzabile.

In questo particolare momento storico assistiamo ad un capovolgimento: l'Italia che ha "esportato" per secoli l'impostazione giuridica derivante dal diritto romano, contribuendo a fornire le basi solide dei percorsi giuridici di mezzo mondo si ritrova a non avere gli strumenti adatti per combattere un fenomeno che al giorno d'oggi si presenta come una tra le prime piaghe criminali a livello nazionale e transnazionale.

Per capire meglio come andarono le cose è utile prendere visione delle considerazioni della Commissione Parlamentare Antimafia in particolare sui rapporti tra mafia e politica all'indomani del secondo conflitto mondiale (relazione approvata in seduta 6 Aprile 1993):

“la lotta politica nei primi anni del dopoguerra non ha avuto come traguardo una pura alternanza dentro schemi comunemente accettati da tutte le parti. Entrano in gioco scelte di vita, schieramenti di campo, sistemi di civiltà. In un mondo dominato dal bipolarismo la vicenda italiana, vedeva da un lato il più forte partito comunista e dall’altro uno schieramento maggioritario di indirizzo nettamente filoccidentale. La preoccupazione maggiore delle forze di governo era di rinsaldare costantemente la propria alleanza che avrebbe potuto condurre il Paese fuori della propria collocazione internazionale.

In questo scontro non sono stati risparmiati né colpi né strategie. In un lucido articolo apparso il 28 luglio 1992 su Corriere della Sera, il filosofo Emanuele Severino riconduceva i rapporti tra settori dello Stato e la mafia e la conseguente impunità della mafia, alle esigenze del bipolarismo. Ciascuna delle parti in campo, sostiene Severino, si è avvalsa di ogni opportunità, lecita ed illecita, per consolidare se stessa e destabilizzare l’avversario. In sostanza Cosa Nostra è stata una componente non secondaria del fronte filoccidentale e questo ha contribuito per lungo tempo a preservarla da un’azione repressiva permanente e decisiva.

Ne è derivata una condizione di coabitazione politica con la mafia che molti hanno rifiutato; ma chi l’ha accettata ha concorso ad indebolire il sistema democratico e a rendere unica l’Italia per gli omicidi politici e le stragi, nel panorama delle democrazie occidentali.

La coabitazione ha favorito tentativi di infiltrazione negli apparati dello Stato, nella Magistratura, nelle forze di Polizia e negli Enti locali. Alcuni tentativi sono andati in porto, con conseguenze disastrose per la legalità e la credibilità dell’azione dei pubblici poteri.”

[Commissione Parlamentare Antimafia 1993, 85 ss.]

Proprio in questo tipo di coabitazione si trova l’assenza da parte dello Stato nella lotta al fenomeno mafioso nei primi anni del dopoguerra.

Le esigenze del “mantenimento dello status quo bipolare” hanno prevalso decisamente sulle esigenze di una politica statale etica e morale, sia per quanto riguarda la lotta contro la mafia, sia in altri ambiti. Ad esempio, uscendo un po’ fuori dal seminato è utile citare un paragrafo del libro “Lo Stato invisibile” di Gianni Cipriani (collana Continente Desaparecido, Ed. Sperling & Kupfer, 2002, pag. 301 e ss.):

“Fin dall’immediato dopoguerra, contestualmente alla riconversione degli apparati e degli uomini dello schieramento nazifascista in funzione occidentale ovvero anticomunista, le forze di destra e le sue organizzazioni paramilitari, per quanto ufficialmente bandite e considerate fuorilegge, rappresentarono uno degli assi fondamentali della nuova strategia politico-militare che avrebbe contribuito in sede internazionale all’affermarsi degli anni della guerra fredda e, in Italia, al prevalere della cosiddetta “costituzione materiale” che avrebbe in parte sostituito l’illuminata e avanzata Costituzione approvata con il contributo di tutte le forze democratiche che in Italia avevano preso parte alla lotta di Liberazione e alla Resistenza contro l’invasione nazista.

La destra neofascista e le sue organizzazioni si sono ritagliate una posizione di collateralismo atlantico, nella convinzione che la comune identità anticomunista avrebbe potuto legittimarle nei confronti di forze politiche, italiane e straniere, con le quali condividevano l’impostazione strategica di fondo.

Il sistema che si andò realizzando fin dal 1945 fu di un’ambigua linearità perché prevedeva il distacco formale delle forze democratiche anticomuniste dai neofascisti, mentre nella realtà la gran parte dell’apparato fascista era stata cooptata nelle strutture dello Stato (dalla magistratura, ai prefetti, alle forze armate e di polizia) e andavano affermandosi forme di connivenza se non di alleanza; dall’altro l’Msi, a sua volta, si sarebbe distinto dalle formazioni extraparlamentari che germogliavano alla sua destra, rimanendone strategicamente unito e in una posizione di esternità-internità che avrebbe caratterizzato la sua politica fino a gran parte della gestione di Giorgio Almirante.

Proprio queste ambiguità successive rappresentarono la chiave di lettura della “guerra civile fredda” e di tutte le conseguenze che ha comportato, prima tra tutte la “strategia della tensione”, perché in Italia la destra parlamentare ed extraparlamentare divenne il braccio operativo di una strategia da altri

pensata e da altri voluta, ma condotta in prima persona dai neofascisti che ritenevano di poterne trarre vantaggi politici.

Il risultato più evidente è stata la continua sovrapposizione tra gruppi estremisti e apparati dello Stato; tra formazioni paramilitari clandestine e forze armate; tra terroristi e forze di polizia.

Divisi formalmente, ma uniti sostanzialmente.

La stessa teoria delle “deviazioni” dei servizi segreti con la quale si è inizialmente tentato di giustificare la protezione sistematicamente fornita ai responsabili di episodi di strage ed eversione è risultata priva di fondamento, proprio perché non teneva conto di quell’ ambigua linearità che ha sovrinteso l’eversione neofascista.

Questa precondizione ha fatto sì che risulti molto difficile per gli studiosi individuare gli esatti limiti di un’ autonoma iniziativa dei gruppi neofascisti, che pure si è manifestata, da tutte quelle attività funzionali alle strategie occidentali degli apparati italiani o atlantici. Le stesse difficoltà si incontrano se si deve analizzare l’attività di spionaggio e infiltrazione organizzata dalle forze di polizia o dai servizi segreti all’interno dell’Msi e dei gruppi neofascisti. Se è vero che quest’ attività è stata sistematica, è altrettanto vero che non è facile comprendere quanto, nel corso degli anni, missini e neofascisti siano stati vittime o complici.

La reale differenza con l’ analogo attività svolta nei confronti del Pci e della sinistra extraparlamentare è stata sia qualitativa che quantitativa. Nel primo caso infatti comunisti e sovversivi hanno subito l’infiltrazione da parte di strutture a loro estranee che, accanto alla tradizionale attività spionistica, hanno cercato di orchestrare provocazioni ai loro danni e nel caso di alcune vicende del cosiddetto terrorismo rosso, strumentalizzarne le azioni.

La destra al contrario, non è stata spinta da una vera e propria controparte, ma era parte integrante di una strategia politica e di un dispositivo militare, che facevano sì che una parte non trascurabile di carabinieri, ufficiali dei servizi segreti, poliziotti fossero considerati come alleati ed interlocutori.

La stessa differenza quantitativa è una naturale conseguenza della prima condizione: a sinistra lo Stato e i suoi apparati erano vissuti come avversari e nemici e infiltrare agenti o comprare le confidenze risultava più difficile.

A destra non c’era grande distinzione: quasi tutti i gruppi e gruppuscoli neofascisti hanno avuto rapporti con ufficiali dei carabinieri e della polizia; hanno ricevuto appoggi dal Sifar e poi dal Sid; hanno creato cellule all’interno delle forze armate. Essere confidente o informatore di apparati alleati non era così sconveniente, tanto che esistono numerose testimonianze che riguardano neofascisti informatori o quantomeno troppo introdotti negli ambienti istituzionali, come tali conosciuti dai loro camerati, che hanno continuato a militare tranquillamente all’interno dei loro gruppi, senza che ci fosse scandalo alcuno.”

Questo breve paragrafo contribuisce a comprendere che lo Stato in quel periodo ha avuto come obiettivo solo esigenze strategico-politiche, ponendo la sua attenzione solo verso l’esterno, l’orizzonte internazionale, e ha usato tutto ciò che era in suo potere per mantenere la situazione inalterata all’alba del confronto tra le due potenze nella Guerra Fredda.

Tornando all’oggetto in esame si può congruamente affermare che l’azione repressiva dello Stato ha proceduto “a fisarmonica”, in un processo di azione-reazione.

“...si è attaccato quando Cosa Nostra attaccava e poi si ritornava alla coabitazione”.

Infatti la Commissione nel suo elaborato prosegue dicendo:

“Lo Stato non colpiva Cosa Nostra in quanto associazione criminale, ma solo quando compiva omicidi particolarmente gravi. Cosa Nostra, dal canto suo, non colpiva rappresentanti dello Stato in quanto tali, ma soltanto coloro che compiendo atti repressivi particolarmente efficaci derogavano alle regole non scritte della convivenza.”

[C.P.A., 95 ss.]

E ancora la Commissione continua il suo escursus partendo dalla legge 31 Maggio 1965, che ampliava l'ambito delle misure di prevenzione estendendole al fenomeno mafioso, proprio per mostrare il nodo che legava i provvedimenti del legislatore e i delitti di Mafia:

“La legge sulle misure di prevenzione (appunto 1965) è successiva alla strage Ciaculli (1963); la proposta di legge presentata dal deputato Pio La Torre il 31 Marzo 1980 e che sino a quel momento aveva visto l'approvazione di un solo articolo, fu approvata in dieci giorni, dopo l'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le integrazioni della legge La Torre e la concessione di più incisivi poteri all' Alto Commissario Antimafia (legge 15 Novembre 1988 n. 486), seguirono all'omicidio del Presidente Antonino Saetta (25 Settembre 1988).

Le leggi in materia di sequestri di persona e di protezione dei collaboratori di giustizia (legge 15 Marzo 1991 n. 197), di buon andamento dell'attività amministrativa (legge 12 Luglio 1991 n. 221), di scioglimento dei consigli comunali inquinati (legge 22 Luglio 1991 n. 221), di irrigidimento del processo penale, trasparenza degli appalti e dell'attività amministrativa (legge 23 Maggio 1991 n. 152), di coordinamento dell'attività antimafia della polizia (legge 30 Dicembre 1991 n. 410 e legge 20 Gennaio 1992 n. 8), di limitazione dell'elettorato passivo per gli imputati di mafia (legge 18 Gennaio 1992 n. 16), furono precedute e accompagnate da un fortissimo clima di tensione dovuto ad un eccezionale numero di omicidi nelle regioni tradizionalmente infestate dalla Mafia.

Gli omicidi di Mafia furono 226 nel 1988, 377 nel 1989, 577 nel 1990, 718 nel 1991.

L'opinione pubblica fu straordinariamente colpita da un omicidio, quello del giovane magistrato Rosario Livatino (21 Settembre 1990) ad Agrigento. Il decreto legge antirackett richiesto da tempo, venne presentato il 31 Dicembre 1991, dopo l'omicidio a Palermo dell'imprenditore Libero Grassi (29 Agosto 1991). Le più recenti misure antimafia sono state introdotte con decreto legge 8 Giugno 1992, quindici giorni dopo l'omicidio del giudice Giovanni Falcone (23 Maggio 1992) e furono convertite in legge il 7 Agosto 1992, diciannove giorni dopo l'assassinio del giudice Paolo Borsellino (19 Luglio). Le prime proposte di riforma del Codice di Procedura Penale, raccolte in quel decreto, erano state avanzate all'unanimità dalla Commissione antimafia nell'Ottobre 1991.”
[C.P.A., 97 ss.]

LA LEGGE N. 575 DEL 1965

Si tratta del primo provvedimento che prenda in considerazione un fenomeno particolareggiato e con linfa vitale e caratteristiche proprie come quello di Cosa Nostra. Finalmente ci si poteva ragionevolmente allontanare dalla previsione troppo generica e sfuggente dell'art. 416 c.p. in tema di criminalità organizzata.

L'esordio di una previsione legislativa mirata alla Mafia in quanto tale.

La sua caratteristica saliente è quella di avere un contenuto prettamente preventivo, mentre le disposizioni di carattere sostanziale riguardano esclusivamente aggravamenti di pena sia per la contravvenzione già prevista dall'art. 12 della legge 27 Dicembre 1956 n. 1423 (allontanamento abusivo dal comune di soggiorno obbligato), sia per una serie di reati commessi da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione (gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose) (Insolera, Diritto penale e criminalità mafiosa)

Il legislatore del tempo ha inteso quindi adattare ciò che era stato previsto dalla legge del 1956 al fenomeno peculiare mafioso, compiendo la scelta politico-criminale di arginare il problema lottando sulla prevenzione dello stesso, quasi a voler togliere le “basi di lancio” alle organizzazioni mafiose, che, una volta sulla scena sono notoriamente dure da estirpare, coperte come sono da uno spesso “muro di gomma” (espressione coniata in seguito alle indagini infruttuose del caso Ustica) omertoso e da un tipo di mentalità ampiamente diffuso nel sud dell'Italia che vede la Mafia come un'organizzazione parastatale con regole non scritte in grado di supplire allo Stato stesso.

Si potrebbe perfino azzardare il paragone tra questa estensione delle misure preventive ed il concetto di guerra preventiva, venuto alla ribalta delle cronache in seguito ai tragici fatti dell'11 Settembre 2001.

Quindi con la legge del 1965 si ha ancora una volta una sorta di riluttanza da parte dello Stato a prevedere con certezza l'esistenza del fenomeno Mafia, inserendolo come soggetto autonomo nel diritto sostanziale.

Una teoria questa che trova l'avallo della Commissione antimafia, che dice a riguardo:

“per applicare le misure di prevenzione non occorrono prove sicure di colpevolezza in ordine ad un fatto determinato, ma basta una generica pericolosità sociale desumibile dalla stessa personalità del soggetto e da situazioni concrete. Inoltre le più gravi tra le misure preventive allontanando il mafioso dal proprio ambiente, riescono a spezzare le trame invisibili e sotterranee che solo nel proprio ambiente egli è in grado di tessere e a troncane le catene di omertà, di connivenza, di complicità e di delittuosi e quindi discutibili rapporti. Infine i mafiosi non temono tanto la sanzione penale, sia per una falsa concezione del coraggio, del prestigio e dell'onore personale, per cui il carcere accettato con fatalistica rassegnazione senza tradire i complici contribuisce ad accrescere verso il detenuto sentimenti di rispettosa ammirazione; sia perché dal carcere, sito quasi sempre nella stessa zona dei delittuosi trascorsi è possibile mantenere contatti con la propria famiglia e con la propria cosca e spesso continuare a tessere le fila di altre criminose imprese; sia, ancora di più, perché essi ritengono di poter sfuggire alla pena, fidando sulla omertà dei testimoni, i quali non osando deporre contro di loro, fanno venire meno le prove di colpevolezza.

(...)

i mafiosi temono molto di più le misure di prevenzione, appunto perché ne percepiscono la maggiore efficacia, per la possibilità di una più facile ed immediata applicazione e per l'effetto che esse possono comportare di un allontanamento degli indiziati dal proprio ambiente .”

[Commissione parlamentare antimafia 1973, 75 ss.]

Queste furono, dunque, le ragioni di politica criminale del legislatore del 1965, cercare di prevenire il fenomeno associativo mafioso pur non avendo una definizione legale dello stesso.

Ma la legge 575 non fu esente da critiche: in particolare la misura di prevenzione di estirpare il mafioso dal proprio ambiente per trasferirlo in un altro posto sul territorio nazionale ha contribuito ad un'esportazione del fenomeno in zone che prima di quel momento non avevano avuto contatti di sorta con Cosa Nostra.

Al punto che il risultato fu evidente agli occhi dello Stato, la Mafia aveva attecchito anche nelle zone in cui la “ratio” della legge aveva previsto la fine delle attività criminose degli esponenti trasferiti.

Si ebbero inoltre critiche a questo provvedimento anche sul fronte garantista, in quanto la formulazione dell'art. 1 non si concilia con il principio di determinatezza, fondamento del diritto penale; l'articolo in questione recitava <indiziati di appartenere ad associazioni mafiose>.

L'eigenza di una maggiore determinatezza si ricavò anche dalle conclusioni della Commissione antimafia.

LA SVOLTA DELLA LEGGE “ROGNONI-LA TORRE” DEL 1982 (L. n. 646/13 settembre 1982) E IL PERIODO SUCCESSIVO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE PATRIMONIALE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 27 DICEMBRE 1956, N. 1423, 10 FEBBRAIO 1962, N. 57 E 31 MAGGIO 1965, N. 575. ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE SUL FENOMENO DELLA MAFIA.

Materia: Affari costituzionali e ordinamento della Repubblica, Diritto e giustizia, Ordine pubblico e polizia

Autorità

emittente:

STATO

URN: urn:nir:stato:legge:1982-09-13;646

Con questa legge il legislatore operò una scelta di politica criminale ben precisa, in quanto si ebbero misure repressive efficaci e specifiche per quanto riguarda il fenomeno associativo di stampo mafioso.

In particolare la legge in questione poneva nelle mani dello Stato delle vere e proprie fattispecie incriminatorie, e di conseguenza strumenti molto più efficaci delle misure di prevenzione, per contrastare un fenomeno dilagante e incombente.

Ciò che assume primaria importanza è la previsione normativa di un'apposito reato di "associazione a delinquere di stampo mafioso", con la conseguente definizione normativa del fenomeno, in larga parte influenzata dalla giurisprudenza formatasi sull'art. 1 della legge n. 575 del 1965 (Fiandaca 1983)

In particolare ecco lo stralcio dell'articolo 1 della legge:

ART. 1.

DOPO L' ARTICOLO 416 DEL CODICE PENALE È AGGIUNTO IL SEGUENTE:

ART. 416-BIS - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO. - CHIUNQUE FA PARTE DI UN'ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO FORMATA DA TRE O PIÙ PERSONE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA TRE A SEI ANNI.

COLORO CHE PROMUOVONO, DIRIGONO O ORGANIZZANO L'ASSOCIAZIONE SONO PUNITI, PER CIÒ SOLO, CON LA RECLUSIONE DA QUATTRO A NOVE ANNI.

L'ASSOCIAZIONE È DI TIPO MAFIOSO QUANDO COLORO CHE NE FANNO PARTE SI AVVALGONO DELLA FORZA DI INTIMIDAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO E DELLA CONDIZIONE DI ASSOGGETTAMENTO E DI OMERTÀ CHE NE DERIVA PER COMMITTERE DELITTI, PER ACQUISIRE IN MODO DIRETTO O INDIRETTO LA GESTIONE O COMUNQUE IL CONTROLLO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE, DI CONCESSIONI, DI AUTORIZZAZIONI, APPALTI E SERVIZI PUBBLICI O PER REALIZZARE PROFITTI O VANTAGGI INGIUSTI PER SÈ O PER ALTRI.

SE LA ASSOCIAZIONE È ARMATA SI APPLICA LA PENA DELLA RECLUSIONE DA QUATTRO A DIECI ANNI NEI CASI PREVISTI DAL PRIMO COMMA E DA CINQUE A QUINDICI ANNI NEI CASI PREVISTI DAL SECONDO COMMA.

L'ASSOCIAZIONE SI CONSIDERA ARMATA QUANDO I PARTECIPANTI HANNO LA DISPONIBILITÀ, PER IL CONSEGUIMENTO DELLA FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE, DI ARMI O MATERIE ESPLODENTI, ANCHE SE OCCULTATE O TENUTE IN LUOGO DI DEPOSITO.

SE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DI CUI GLI ASSOCIATI INTENDONO ASSUMERE O MANTENERE IL CONTROLLO SONO FINANZIATE IN TUTTO O IN PARTE CON IL PREZZO, IL PRODOTTO, O IL PROFITTO DI DELITTI, LE PENE STABILITE NEI COMMI PRECEDENTI SONO AUMENTATE DA UN TERZO ALLA METÀ.

NEI CONFRONTI DEL CONDANNATO È SEMPRE OBBLIGATORIA LA CONFISCA DELLE COSE CHE SERVIRONO O FURONO DESTINATE A COMMITTERE IL REATO E DELLE COSE CHE NE SONO IL PREZZO, IL PRODOTTO, IL PROFITTO O CHE NE COSTITUISCONO L'IMPIEGO. DECADONO INOLTRE DI DIRITTO LE LICENZE DI POLIZZA, DI COMMERCIO, DI COMMISSIONARIO ASTATORE PRESSO I MERCATI

ANNONARI ALL'INGROSSO, LE CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE E I DIRITTI AD ESSE INERENTI NONCHÉ LE ISCRIZIONI AGLI ALBI DI APPALTATORI DI OPERE O DI FORNITURE PUBBLICHE DI CUI IL CONDANNATO FOSSE TITOLARE.

LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLA CAMORRA E ALLE ALTRE ASSOCIAZIONI, COMUNQUE LOCALMENTE DENOMINATE, CHE VALENDOSI DELLA FORZA INTIMIDATRICE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO PERSEGUONO SCOPI CORRISPONDENTI A QUELLI DELLE ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO_.

Fonte - (www.normeinrete.it) –un sito utilissimo, tutta la legge italiana, iscrizione gratuita-

Finalmente nel Codice Penale venne inserita la tanto agognata definizione criminalistica di associazione a delinquere di stampo mafioso, la quale precisa addirittura il numero minimo di partecipanti. E' da notare anche che l' art. 1 non solo si rivolge a Cosa Nostra, ma prende di mira anche le altre formazioni criminali che nel frattempo hanno avuto modo di radicarsi nel territorio dello Stato e di compiere ogni tipo di crimine. La Camorra, ad esempio, viene citata espressamente, mentre le altre sono citate implicitamente e senza porre confini di sorta, in quanto per il legislatore basta che siano formate da 3 o più persone e che siano "localmente denominate".

Nell' esprimere in modo inequivocabile la conoscenza da parte dello Stato delle strategie e tecniche criminose tipicamente mafiose, l'articolo 8 del provvedimento si pone contro alla vasta realtà dell'intreccio tra economia lecita e criminalità organizzata.

Un intreccio questo, che con il passare degli anni si fa sempre più impossibile da districare, potendo contare su strumenti tecnologici e conoscenze sempre più all'avanguardia. Infatti dalle origini del fenomeno nelle campagne siciliane si è passati ad operazioni economiche di alto bordo e all'abituale frequentazione dei cosiddetti "paradisi fiscali".

E sempre su questa linea si muove l'art. 21 in materia di "autorizzazione al subappalto di opere riguardanti la Pubblica amministrazione" al fine di evitare, come sopra, riciclaggio di denaro sporco in ambiti leciti, in particolar modo nelle commissioni statali.

Così possono quindi sintetizzarsi le principali linee di tendenza espresse dalla *svolta* del 1982:

- a) Introduzione del reato previsto dall'art. 416 bis. La disposizione ha carattere (profondamente) innovativo rispetto al paradigma costituito dall'art. 416 e dalle altre fattispecie associative.
- b) Nella considerazione del legislatore, al fenomeno della Mafia, storicamente e geograficamente determinato, si affianca (anche se per ora implicitamente) il fenomeno più generale della criminalità organizzata
- c) Sono previsti reati propri riferiti a posizioni di controllo volte a prevenire l'infiltrazione criminale nell'economia lecita
- d) Sempre finalizzati a prevenire l'ultimo fenomeno sono i reati ostacolo basati sulla violazione di procedure amministrative.

(Insolera : diritto penale e criminalità organizzata)

Nonostante ciò che ci si potrebbe aspettare da uno Stato che finalmente prende coscienza dei propri mali, il periodo immediatamente seguente al provvedimento illuminante del 1982 non smise di essere caratterizzato dal "procedere a fisarmonica" di cui sopra. Infatti si adatteranno molto spesso decreti legge, e cioè, dei provvedimenti adottabili in situazioni di urgenza che non poche discussioni

suscitano ancor'oggi in altri ambiti di pertinenza presso i costituzionalisti. Decreti legge dettati per ciò che ci riguarda dall'urgenza "di rispondere alle azioni della Mafia o a situazioni di prevaricazione e insicurezza socialmente insostenibili" (Insolera, op. cit.)

Dopo l'inserimento del 416 bis si arriva, dopo un'ulteriore analisi delle sfaccettature mafiose (e per molti in modo coraggioso), alla previsione nel 1992 di un 416 ter che prende di mira il triste fenomeno del "voto di scambio", meglio definito come "scambio elettorale politico mafioso".

Questa fattispecie, non associativa, ma di carattere plurisoggettivo, che colpisce la Mafia nei suoi intrecci con la politica e con l'amministrazione locale.

Un legame, questo con la politica, che rende molto più agevoli le attività mafiose, in particolare quelle legate agli appalti, alle grandi opere e più in generale al riciclaggio dei proventi di estorsioni, traffico di stupefacenti, di armi e quant'altro fa parte del background mafioso.

In generale gli anni Novanta rappresentano un terreno fertile per la legislazione antimafia, poiché la conoscenza del fenomeno, frutto del lavoro di giudici, magistrati, forze dell'ordine e procure, si arricchisce di nuovi elementi costitutivi, per questo si hanno provvedimenti di questo genere: novelle riguardanti il delitto di usura (artt. 644 e 644 bis rivisti o introdotti dal D.L. n. 306/1992); la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p. introdotto dalla L. n. 55/1990); le ipotesi -specifiche- di riciclaggio (art. 648 bis) e dell'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter); l'ampliamento della fattispecie di favoreggiamento e le nuove fattispecie omissive e commissive in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione (D.L. 15 gennaio 1991, n. 8).

La disciplina legale mosse i suoi passi nel frattempo anche per quanto riguarda la modifica del sistema delle aggravanti, che si inasprirono se verificatesi da soggetti già coinvolti nella previsione dell' articolo 416 bis del Codice Penale.

In quegli anni inoltre si assiste alla rivalutazione di una disciplina figlia delle norme antiterrorismo in chiave antimafia, una disciplina premiale per quanto riguarda la collaborazione dei "pentiti" con lo Stato. Fin dall' avanzamento della proposta, negli anni '80, ci furono non poche polemiche in dottrina, ma alla fine con il D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (convertito in legge 12 luglio 1992 n. 203) venne superata ogni critica dal legislatore, prevedendo attenuanti per i collaboratori di giustizia.

Tale disciplina premiale si rinviene in diverse materie, tra cui, il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 codice penale, legge 30 dicembre 1980, n. 894) un reato che ha contribuito non poco a proiettare la 'Ndrangheta calabrese nel mercato della droga, al pari, se non al disopra di Cosa Nostra (in Colombia, presso i Narcos dei cartelli più importanti la parola degli 'ndranghetisti conta più di quella siciliana). In tale articolo si rinviene la figura del collaboratore "operoso", cioè di colui che si adopera per la liberazione dell'ostaggio senza il bisogno del pagamento del riscatto; una figura molto vicina al mafioso che si adopera per far finire nella rete anche i boss di spicco dei mandamenti e delle famiglie.

Sia nelle misure antisequestro che in quelle antimafia, lo Stato, per limitare ulteriori danni, rinuncia ad applicare le pene più gravi previste per il reato già commesso applicando quelle minori, nel caso in cui uno dei correi, rinunciando volontariamente a conseguire lo scopo prefissosi, si adoperi attivamente o per far riacquistare la libertà al sequestrato prima del pagamento del riscatto, o per consentire allo Stato la cattura degli elementi più pericolosi.

ORGANI STATALI "SPECIALI" PER LA LOTTA ALLA MAFIA

Nel 1992 (legge del 7 agosto n. 356) viene istituita la **Direzione Investigativa Antimafia**, meglio nota come DIA, un organo della Polizia di Stato che affianca la superprocura (DNA, Direzione Nazionale Antimafia) nelle indagini sui reati di Mafia.

Creata, in un'ottica purtroppo ancora "a fisarmonica", per rispondere alle provocazioni mafiose, che, agli inizi degli anni novanta, dilagavano in Italia, la legge 356 ha ampliato l' attività di indagine del pubblico ministero istituendo la cosiddetta Superprocura, guidata dal procuratore nazionale antimafia (oggi, Vigna). L'organo ha il compito di coordinare a livello nazionale le

attività investigative per contrastare il fenomeno mafioso: dirige, pertanto, le Direzioni distrettuali antimafia collocate presso le Procure dei capoluoghi di provincia.

La Superprocura si avvale della DIA che provvede alle indagini di polizia giudiziaria per le quali è facilitato il ricorso alle intercettazioni ambientali, telefoniche e a ogni altro strumento che consenta la prosecuzione e il buon esito delle indagini.

Con la legge n. 509 del 1 Ottobre 1996 si arriva alla creazione della **Commissione Parlamentare di inchiesta sulla Mafia**: una commissione bicamerale composta da 25 deputati e 25 senatori nominati dai presidenti delle due assemblee in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, la cui durata coincide con quella della legislatura. La legge del '96 prevedeva come compiti della Commissione, di verificare l'applicazione delle leggi sulla criminalità organizzata, di accertare la congruità delle norme esistenti suggerendone le eventuali modifiche, di riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori e con appositi rapporti ogni anno. Dopo il primo biennio di attività, la commissione viene rinnovata nei suoi componenti, che possono essere confermati.

La Commissione opera anche mediante sottocomitati, e può assumere testimonianze e atti processuali, sui quali i suoi componenti sono tenuti a osservare il segreto.

(Enciclopedia del Diritto, DeAgostini)

Giorgio Marandola

Per contatti, mail to : giorgiomarandola@yahoo.it

www.ebraismoedintorni.it